



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Salamone	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*”;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, avente a oggetto “*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 20 dicembre 2012, concernente le Linee guida del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'ex art. 243-*quater* del T.U.E.L. come introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTE, le successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2013, n. 11/SEZAUT/2013, n. 14/SEZAUT/2013 e n. 22/SEZAUT/2013, n. 4/2015/INPR, n. 32/2015/INPR, n. 13/SEZAUT/2016/QMIG e n. 36/SEZAUT/2016/QMIG;

CONSIDERATO che il **Comune di REGGIO CALABRIA**, con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-*bis* del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio concessa dall'art. 1, c. 15, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 11/2014 la Sezione ha stabilito di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-*quater*, comma 5, del T.U.E.L., hanno accolto il ricorso del Comune di Reggio Calabria avverso la citata deliberazione n. 11/2014 (sentenza n. 26/2014/EL);

VISTA la deliberazione n. 89/2015 della Sezione, con cui è stato sottoposto a monitoraggio il Piano di riequilibrio del Comune ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 3, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come

modificato dall'art. 15, c. 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 69/2016, depositata l'8 settembre 2016, con cui sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni istruttorie;

VISTA la nota del 28 ottobre 2016, prot. n.16845, con cui l'Ente ha dato riscontro alla suddetta delibera;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 120/2016 la Sezione ha stabilito di non approvare la predetta rimodulazione del piano, ritenendo che la delibera comunale fosse fondata su una erronea interpretazione della normativa *pro tempore* vigente, che consentiva modifiche la piano di riequilibrio pluriennale – ammettendo il ripiano trentennale del debito - relativamente al solo maggior disavanzo risultante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che avverso la deliberazione n. 120/2016 della Sezione Calabria il Comune di Reggio Calabria proponeva ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione in data 21 gennaio 2017;

CONSIDERATO che con pronuncia n. 13/2017 le Sezioni Riunite in speciale composizione respingevano il suddetto ricorso, confermando la decisione della Sezione Calabria;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29 maggio 2017 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la deliberazione n. 57 del 2017 con la quale la Sezione Calabria ha richiesto chiarimenti istruttori in ordine alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario da ultimo approvata dal Comune di Reggio Calabria;

VISTA la nota prot. 109398 del 10.07.2017 (acquisita al prot. della Sezione n. 0004466-11/07/2017) con la quale l'Ente ha dato riscontro alle richieste della Sezione, trasmettendo altresì documenti mancanti quali, tra l'altro, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

VISTA l'ordinanza n. 7/2017 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Stefania Anna Dorigo;

FATTO

Il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, faceva ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L. e, con deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, si avvaleva della facoltà di rimodulazione del Piano concessa dall'art. 1, c. 15, del D.L. 35/2013, avendo richiesto e ottenuto la concessione di un'anticipazione di liquidità *“per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità”* ex art. 1, c. 13 del medesimo decreto, per l'importo complessivo di € 187.502.933,42.

Questa Sezione, con deliberazione n. 11/2014, decideva di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (come rimodulato).

Detta pronuncia era oggetto di impugnativa da parte del Comune dinnanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-*quater*, c. 5, del T.U.E.L.; con la sentenza n. 26/2014/EL il ricorso presentato veniva accolto, con conseguente approvazione del “piano”.

Successivamente, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, c. 7 del D.Lgs. 118/2011, con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 10 luglio 2015, l'Ente determinava il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 nell'importo di € 230.584.675,54 e, con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 3 settembre 2015, accertava la quota di maggior disavanzo riveniente dal c.d. riaccertamento straordinario nell'importo di € 143.338.307,45, scaturente dalla differenza algebrica tra la voce *“Totale parte disponibile”* di cui al prospetto *“Allegato 5/2”* al D.Lgs. 118/2011 (*“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei*

residui”), pari a - € 230.584.675,54, e la voce “*Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel Rendiconto 2014*”, pari a - € 87.246.368,09.

Con la medesima deliberazione l’Ente stabiliva di ripianare detto maggiore disavanzo in 30 rate costanti entro il 2045 (quota annua pari € 4.777.943,58), a partire dall’esercizio finanziario 2015.

Questa Sezione, con la deliberazione n. 89 del 4 dicembre 2015, adottata in seduta pubblica, sottoponeva a monitoraggio semestrale, sino all’esercizio 2014, il Piano di riequilibrio del Comune ai sensi dell’art. 243-*quater*, c. 3, del T.U.E.L., impartendo raccomandazioni.

Il Comune, con nota pervenuta in data 18 luglio 2016 (prot. Corte conti, n. 2279 di pari data), trasmetteva alla Sezione la deliberazione del Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42, con la quale veniva approvata una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall’art. 15, c. 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

La rimodulazione sottoposta alla Sezione aveva ad oggetto il ripiano nel termine trentennale, secondo le modalità del D.M. 2 aprile 2015, della quota di disavanzo concernente il “*Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel Rendiconto 2014*”, pari a - € 87.246.368,09, originariamente inclusa nel piano di riequilibrio.

Poiché il Comune di Reggio Calabria aveva altresì ottenuto linee di liquidità ai sensi dell’art 243 ter e dell’art. 243 quinquies del T.U.E.L. (si trattava, rispettivamente, di un importo pari a € 45.682.648,16 da ripianare in 10 anni e di un importo di € 20.000.000 da ripianare in 5 anni) disponeva di procedere al rimborso trentennale pure di tali anticipazioni di liquidità.

La Sezione procedeva all’esame della rimodulazione, formulando le necessarie osservazioni istruttorie (cfr. delibera n. 69/2016). Con la delibera n. 120/2016 la Sezione – riservandosi di valutare in un secondo tempo la veridicità, attendibilità e congruità dei dati contabili esposti dal Comune, ferma restando in particolare la successiva necessaria verifica delle modalità con cui era stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui - rigettava la menzionata modifica del piano, adeguandosi al principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui “*l’intervento normativo attuato con l’introduzione dei commi 714 e 715 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 riconosce la facoltà di riformulare o*

rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto n. 118/2011 e dal decreto ministeriale 2/4/2015 ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell'approvazione del piano” (deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG).

Avverso tale delibera il Comune di Reggio Calabria proponeva ricorso alle SS.RR. in speciale composizione le quali, nel respingere il gravame, confermavano la correttezza della interpretazione della Sezione di controllo (cfr. sentenza delle SS.RR. in speciale composizione in sede giurisdizionale n. 13/2017/EL).

Avvalendosi della riscrittura – in vigore dal 1.1.2017 - dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015 ad opera dell'art. 1, c. 434 della L. 232/2016 (c.d. legge di stabilità 2017), con delibera del Consiglio Comunale del 29 maggio 2017, n. 23 (trasmessa alla Sezione di Controllo con nota acquisita al prot. n. 0004088 del 1/06/2017) il Comune di Reggio Calabria presentava una nuova rimodulazione del proprio piano di riequilibrio.

In particolare, fermo restando l'ammortamento trentennale del c.d. maggior disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui – pari, al 31.12.2016, in virtù del costante ripiano di rate annuali di € 4.777.943,58 ciascuna, alla somma di € 138.560.363,87 rispetto a € 143.338.307,45 iniziali – il Comune deliberava di:

1) Ripianare la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. nel termine non più decennale (pari alla durata del “piano”) ma trentennale, come previsto dalla facoltà di cui all'art. 1, c. 714 L. 208/2015 in vigore dall'1.1.2017. Più in dettaglio, tale quota di disavanzo (pari a € 87.246.368,09 al 31.12.2014 che, in virtù delle quote già ripianate, ammontava a € 65.062.759,89 al 31.12.2016) verrà rimborsata non più attraverso quote decennali di € 11.091.804,10 ciascuna, ma in rate trentennali di € 2.502.413,84 ciascuna, “alleggerendo” lo sforzo finanziario dell'Ente – a partire da 2017 e per tutta la durata del piano - di € 8.589.390,26 annuali;

2) Rimodulare nell'arco di trenta annualità le restituzioni collegate alle anticipazioni di liquidità fruite ai sensi dell'art 243 ter e 243 quinquies del T.U.E.L.; a tal fine, il Comune presentava alcuni prospetti illustrativi delle modalità attraverso cui avverrà la restituzione delle somme ottenute (per la quota interessi e capitale) a

gravare sul bilancio dell'Ente a partire dal 2016 e fino al termine di durata del piano (anno 2022).

Con delibera n. 57 del 2017 la Sezione Calabria chiedeva al Comune delucidazioni su alcuni aspetti della rimodulazione approvata; veniva anche richiesto l'invio di documentazione necessaria ad accertare l'equilibrio finanziario dell'Ente, anche al fine della verifica del suo grado di indebitamento.

Con nota del 10.07.2017 il Comune dava riscontro alle richieste istruttorie, allegando la documentazione mancante (fra cui il necessario parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in merito alla rimodulazione del "piano").

DIRITTO

La Sezione è chiamata a valutare la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata dal Comune di Reggio Calabria in data 29 maggio u.s., tenuto conto del principio stabilito ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.L. 174/2012 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, secondo cui *"la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano già approvato o di quello adottato, corredata del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria deve essere presentata, rispettivamente, alla pertinente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (nel caso di piano già approvato) o alla competente Commissione ministeriale (nell'ipotesi di piano solo adottato)"*.

Come noto, l'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale è stato introdotto nell'ordinamento con il D.L. n. 174/2012 (articoli 243-bis TUEL).

La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale consente agli enti locali per i quali *"sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario"* e per i quali è insufficiente il ricorso agli strumenti tradizionali previsti dagli articoli 193 e 194 TUEL (ripiano triennale, attraverso misure ordinarie), di procedere al ripiano in un arco temporale più ampio, fino a 10 anni, ricorrendo ad istituti eccezionali, in taluni casi anche, ove il Comune lo richieda, con il supporto del fondo di rotazione. Ciò consente al Comune di evitare il dissesto finanziario, sempreché non sussistano già i presupposti del dissesto "funzionale" (cfr. SRC Campania n. 240/2014/PRSP e SRC Campania n. 26/2015/PRSP).

L'art. 243-quater, comma 3, TUEL prevede che *“in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia”*.

In particolare, l'art.243-quater, comma 6, TUEL prevede che *“ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”*.

Il successivo comma 7 precisa che: *“l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”* (c.d. “dissesto guidato”).

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 TUEL.

Spetta quindi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una volta avvenuta l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, l'accertamento eventuale di “grave” e “reiterato” mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e/o del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso (art. 243-quater, comma 7 TUEL).

Per contro, qualora durante la fase di attuazione del piano dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo (art.243-quater, comma 7-bis, TUEL). La facoltà di rimodulazione del “piano” è stata poi prevista, al ricorrere di determinati presupposti di legge, in funzione della valutazione dell'impatto della nuova disciplina contabile sul vecchio ed originario obiettivo di riequilibrio ovvero per il caso di

emersione di ulteriori disavanzi (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 714 e 714-bis).

Appare infine opportuno, in merito, evidenziare che il Piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del periodo considerato. In buona sostanza, un piano precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste ai fini dell'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente.

Ciò premesso, si rammenta che il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Reggio Calabria è stato approvato e giudicato attendibile con pronuncia, definitiva, delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n. 26/2014/EL. Con la delibera approvata il 29 maggio u.s. il Comune ha modificato tale "piano" entro i ristretti limiti consentiti dal vigente art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La Sezione procederà quindi all'esame della ammissibilità, in punto di diritto, della rimodulazione da ultimo approvata.

Si considera inoltre che il Comune, nella nota di risposta alla delibera istruttoria n. 57 del 2017, ha inviato documenti relativi alla operazione di "riaccertamento straordinario" dei residui compiuta con delibera della G.C. n. 100 del 10 luglio 2015. La correttezza di tale operazione – dalla quale discende l'esatta stima del c.d. *extradeficit* e, quindi, di una parte del disavanzo complessivo in cui versa l'Ente - verrà valutata dalla Sezione con successiva deliberazione.

1. La rimodulazione sottoposta all'esame della Sezione non si discosta – nei suoi contenuti – dalla quella presentata dall'Ente in data 18 luglio 2016, già oggetto di rigetto.

In quella occasione, però, la Sezione si era pronunciata nella vigenza di un quadro normativo differente da quello tracciato dal legislatore del 2017.

Come ricordato, l'art. 1, c. 714 della L. 208/2015 prevedeva infatti che gli enti locali che si trovavano in determinate condizioni (presentazione o approvazione del piano di riequilibrio pluriennale nel corso degli anni dal 2013 al 2015) potevano "*ripiantare la quota di*

*disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015". I medesimi Enti "ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" potevano "rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG, il comma 714 interveniva sul tema del coordinamento tra gli originari contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti *ex lege* per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata ed andava a colmare un vuoto normativo al quale, nelle more dell'intervento legislativo, la Sezione delle autonomie aveva già cercato di ovviare in via interpretativa, con le deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015/INPR e n. 32/SEZAUT/2015/INPR sottolineando la necessità dell'adeguamento dei piani di riequilibrio già approvati ed in corso di gestione ai nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.*

Le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno ulteriormente precisato come "dal contestuale richiamo letterale operato dal comma 714, sia al rispetto della durata massima decennale del piano di riequilibrio che alla facoltà di rimodulazione o riformulazione in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il "maggior disavanzo", possa agevolmente desumersi che la soluzione offerta dal legislatore appare chiaramente rivolta a coordinare le due discipline ed a consentire, attraverso le operazioni di riformulazione o rimodulazione del piano di riequilibrio, di inserire, per l'intero periodo di durata del piano, anche il recupero di ciascuna delle quote annuali afferenti il "maggior disavanzo" che, poi, l'Ente dovrà continuare a ripianare anche oltre il termine del percorso di riequilibrio, sino alla scadenza dei trenta anni" (sentenza n. 13/2017/EL).

2. Ciò posto, occorre mettere a raffronto il testo dell'art. 1, c. 714 della L. 208/2015 vigente all'atto della deliberazione consiliare di rimodulazione del piano di riequilibrio operata dal Comune di Reggio Calabria nel luglio 2016 con quello della medesima disposizione così come integralmente riscritta dalla legge di stabilità del 2017 (art. 1, c. 434 della L. 232/2016, in vigore dal 1.1.2017).

Il nuovo testo normativo, in virtù del principio per cui *tempus regit actum*, è quello a cui occorre fare riferimento nell'analizzare l'ammissibilità della rimodulazione oggetto della presente delibera.

3. Il Comune di Reggio Calabria ha deliberato, in primo luogo, di **ripiantare di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. in un termine non più decennale, pari alla durata del “piano”, ma trentennale.**

La Sezione ritiene che il nuovo testo dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015 esprima una scelta tesa ad estendere ai piani di riequilibrio rientranti nelle condizioni descritte dalla norma la rimodulazione trentennale anche per quanto attiene la quota di disavanzo originata già all'atto di redazione della versione primigenia del piano, in sede di revisione straordinaria ex art. 243 TUEL; in ciò, la norma supera i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite che, nel testo previgente all'1.1.2017, avevano correttamente limitato la possibilità di procedere alla rimodulazione per il solo disavanzo originatosi “a valle” della originaria stesura piano, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui imposto dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011.

4. La disposizione attualmente vigente prevede che: *“Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripiantando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è*

stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011”.

Analizzando il dato testuale, emerge in primo luogo come la generica espressione “*quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio*” sia stata sostituita dall’espresso riferimento alla quota di disavanzo “*risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’art. 243 bis, comma 8, lett. E*”. Attualmente, quindi, è la *littera legis* a riferire la facoltà di ripiano trentennale non al c.d. maggior disavanzo riveniente in seguito alla operazione di riaccertamento straordinario, ma al disavanzo generato dal processo di revisione straordinaria dei residui che, per gli enti in piano di riequilibrio, doveva risultare dal “piano”. Tale valore, nel caso di Reggio Calabria, ammontava a € 87.246.368,09 al 31.12.2014; la somma si è poi ridotta, in virtù del parziale ammortamento già intervenuto nelle annualità 2015 e 2016, a € 65.062.759,89 al 31.12.2016.

Ove non bastasse la suddetta precisazione letterale – che, come ricordato, non era contenuta nel testo dell’art. 1, c. 174 *ante* novella del 2017 – il legislatore ha pure eliminato il riferimento alla durata massima decennale del piano; si evidenzia che il riferimento a tale durata era fra gli elementi che hanno indotto la Sezione Autonomie e le Sezioni Riunite a ritenere che la disposizione di cui al testo previgente dell’art. 1, c. 174 L. 208/2015 potesse fungere da “ponte” e da raccordo fra le disposizioni dettate dal T.U.E.L. per gli enti c.d. in pre-dissesto e i principi della nuova contabilità armonizzata. Occorreva, infatti, che anche agli enti che avevano adottato un piano di riequilibrio (la cui durata massima è decennale) fosse consentito di ripianare nel termine trentennale il maggiore disavanzo provocato dal riaccertamento straordinario imposto dall’art. 3 del D.Lgs. 118/2011.

5. Ciò posto, la Sezione considera che, nel caso del Comune di Reggio Calabria, sussistono le condizioni richieste dalla normativa – presentazione o approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, nonché mancato riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale -

affinchè l'Ente possa procedere alla rimodulazione. I presupposti giuridici della rimodulazione, quali concepiti dal novellato testo dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015, non paiono lasciare margini valutativi alla ammissibilità della operazione: in altre parole, poiché la rimodulazione consiste semplicemente nell'allungamento dei tempi di ripiano del disavanzo originariamente incluso nel piano in presenza di determinate condizioni, ove tali condizioni ricorrano – e nel caso di specie, come già detto, le stesse ricorrono - la rimodulazione risulta ammissibile.

Pertanto, e conclusivamente, la Sezione ritiene che la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario approvata dall'Ente nel maggio 2017 sia ammissibile per la parte che concerne il ripiano trentennale del disavanzo originariamente contemplato dal “piano”.

6. Il Comune di Reggio Calabria ha altresì deliberato di **ripianare nell'arco di trenta annualità le restituzioni collegate alle anticipazioni di liquidità fruite ai sensi dell'art 243 ter e 243 quinquies del T.U.E.L.**

Anche questa facoltà, in presenza delle condizioni richieste dal novellato testo dell'art. 1, c. 714, L. 208 del 2015 – che, nella fattispecie, sussistono tutte – deve ritenersi ammissibile.

7. La Sezione osserva che, allo stato degli atti, non vi sono ragioni ostative ad una valutazione di sostenibilità della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Reggio Calabria.

Infatti, il “piano” stesso è già stato ritenuto attendibile dalle Sezioni Riunite con pronuncia, definitiva, n. 26/2014/EL; i suoi contenuti vengono ora variati entro i ristretti limiti previsti dal vigente art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, andando di fatto ad “alleggerire” lo sforzo finanziario annuale dell'Ente che, per ripianare il disavanzo originariamente incluso nel piano e il c.d. maggiore disavanzo sosterrà nel complesso, fino al 2022, oneri annuali per € 7.280.357,42 anziché per € 15.869.747,68.

Nella nota di risposta alla delibera n. 57/2017 è stato poi riferito che le risorse liberate a seguito della rimodulazione non verranno utilizzate per espandere la spesa in quanto destinate a finanziare i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento della contabilità dell'Ente alla normativa introdotta dal D.Lgs. 118/2011.

La Sezione, nella propria attività di monitoraggio, non mancherà di vigilare sulla evoluzione degli obiettivi perseguiti dal “piano”, conformemente a quanto previsto dall’art. 243 quater, comma 6 T.U.E.L., e sulle dinamiche degli equilibri contabili dell’Ente. Come già anticipato, **a tale fine valuterà *in primis* la correttezza della operazione di “riaccertamento straordinario”**, posto che il corretto calcolo del c.d. *extradeficit* incide sui menzionati equilibri vincolando il Comune ad un piano di rientro trentennale, ora di durata temporale sovrapponibile al ripiano del disavanzo originariamente incluso nel piano.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DELIBERA

di approvare la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dal Comune di Reggio Calabria (RC) con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 maggio 2017;

RINVIA

a fase di controllo successiva l’esame:

- della correttezza dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui compiuta dal Comune di Reggio Calabria con delibera G.C. n. 100 del 10.7.2015;
- dell’evoluzione degli obiettivi perseguiti e delle dinamiche degli equilibri contabili dell’Ente, conformemente a quanto previsto dall’art. 243 quater, comma 6 T.U.E.L.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC):

- al Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC);
- all’Organo di revisione del Comune di Reggio Calabria (RC);
- al Ministero dell’Interno, Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Così deliberato in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 settembre 2017

Il Magistrato relatore

f.to Dott.ssa Stefania Anna Dorigo

Il Presidente

f.to Dott. Tommaso Salamone

Depositata in segreteria il giorno 26 settembre 2017

Il Direttore di Segreteria

f.to Dott.ssa Elena Russo